DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

relativa alla modifica e alla sospensione parziale di taluni dazi della tariffa doganale comune

(64/351/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Considerando che, dall'entrata in vigore della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, gli Stati membri della Comunità Economica Europea applicano i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dei prodotti di cui all'Allegato di detta Convenzione;

Considerando che, al fine di assicurare lo sviluppo armonioso delle relazioni commerciali della Comunità con i paesi terzi, conformemente agli obiettivi generali del Trattato, è opportuno modificare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti suddetti;

Considerando che, una sospensione parziale dei dazi della tariffa doganale comune per il caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato (voce tariffaria 09.01 A I a) e per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (voce tariffaria 18.01), sarebbe inoltre misura adatta ad incrementare ulteriormente gli scambi della Comunità con i paesi terzi relativamente a tali prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti elencati nella seguente tabella sono modificati secondo le indicazioni della tabella stessa.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
08.01 C	Ananassi	9 %
ex 08.01 D	Noci di cocco (polpa disidratata)	4 %
09.01 A I a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato	12 %
09.02 B	Tè presentato diversamente che in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	10,8 %
09.04 A I	Pepe (del genere « Piper »), non tritato né macinato	17 %
09.05	Vaniglia	11,5 %
09.07 A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati né macinati	15 %
ex 09.08 A II	Noci moscate, non tritate né macinate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	15 %
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	6,7 %

Articolo 2

I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi sino al livello indicato a lato di ciascuno di essi.

N. della tariffa	Designazione dei prodotti	Aliquota
09.01 A I a	Caffè non torrefatto, non decaffeinizzato	9,6 %
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	5,4 %

Articolo 3

Le disposizioni della presente decisione entrano in vigore contemporaneamente alla Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità.

La data dell'entrata in vigore è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. FAYAT